

Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

**N.
400**

29.12.2016

Il nuovo modello di lettera d'intenti

Le precisazioni della Ris. 120/E

A cura di Matilde Fiammelli

Categoria: Iva
Sottocategoria: Adempimenti

Con apposito Provvedimento del 2 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di dichiarazione d'intenti da utilizzare dal 1 marzo 2017.

Vediamo nel dettaglio di quali modifiche così rilevanti si tratti, tali da dover addirittura indurre, dopo poco, a diffondere un'apposita risoluzione.

Premessa

La modifica più rilevante, per altro unica, relativa al modello di lettera d'intenti da utilizzare a far data dal 1.3.2017 è connessa al fatto che:

è stata soppressa la possibilità per gli esportatori abituali di poter richiedere ai propri fornitori la fatturazione delle operazioni senza IVA per un intero anno o frazione di anno (dall'1.1. al....solitamente 31.12.).

Nuovo modello

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ☐ **ACQUISTI** o

☐ **IMPORTAZIONI** ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

☐ una sola operazione per un importo fino a euro

☐ operazioni fino a concorrenza di euro

Vecchio modello

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ☐ ACQUISTI o

☐ IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da giorno mese anno

a giorno mese anno

Contenuto



Osserva

Quando e perché presentare la lettera d'intenti

La presentazione della lettera d'intenti permette a colui che presenta lo status di "esportatore abituale" di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana, senza venire gravato dall'IVA, ciò nel limite del suo plafond.

Lo status di esportatore abituale (art. 1, co.1, lett. a), del DL 746/1983, si acquisisce a patto che:

- l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari, senza tenere conto:
 - delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; e
 - delle operazioni ex art. da 7 a 7septies.



Esempio

ESEMPIO

Immaginando la seguente situazione di conformazione delle operazioni:

	IMPONIBILE	IVA 22%
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE	123.456,00	0,00
CESSIONI IMPONIBILI	403.946,00	88.868,12
	527.402,00	88.868,12
	123.456,00	23,41%
	527.402,00	



Nota bene

Il soggetto presenta la seguente incidenza delle operazioni non imponibili:

Cessioni all'esportazione/totale delle operazioni

123.456/527.402 = 23,41% > 10% → il soggetto è esportatore abituale e può presentare lettera d'intenti

❖ SOGGETTI ESCLUSI

Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA con utilizzo di plafond:

- ✓ i soggetti IVA che hanno iniziato l'attività, limitatamente al primo anno, in quanto occorre avere alle spalle un anno solare di attività (plafond fisso) oppure 12 mesi di attività (plafond mobile);
- ✓ i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, quali:
 - i produttori agricoli in regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/72;
 - i contribuenti minimi.

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

- ⊃ Esportazioni dirette (comprese le cessioni a titolo di consignment stock al momento del prelievo dal deposito e quelle di beni usati per il margine positivo).
- ⊃ Esportazioni dirette triangolari.
- ⊃ Esportazioni indirette (il soggetto non residente provvede ad esportare entro 90 giorni).
- ⊃ Cessioni verso Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano Art. 71, co. 1.
- ⊃ Cessioni di beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, equipaggiamento e rifornimento di piattaforme di perforazione e sfruttamento e per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma Art. 8, co. 5.
- ⊃ Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione «effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa» Art. 8-bis, co. 1 Servizi internazionali Art. 9, co. 1.

⊃	Cessioni e prestazioni nei confronti di consolati, ambasciate, basi Nato, ONU, comandi militari degli Stati membri, ecc. Art. 72.
⊃	Cessioni intracomunitarie di beni Art. 41.
⊃	Cessioni intracomunitarie triangolari (es. ITA vende a FR ma su incarico della medesima consegna i beni a ES) Art. 41.
⊃	Cessioni intracomunitarie interne Triangolari: ITA1 vende a ITA2 ma consegna a FR Art. 58, c. 1.
⊃	Cessioni intra-UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE Art. 50-bis, co. 4, lett. f).
⊃	Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE Art. 50-bis, co. 4, lett. g).
⊃	Margini positivi delle esportazioni non imponibili riguardanti i beni usati. Art. 37, co. 1, DL 41/95.
⊃	Cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali. Art. 8, co.1, lett. c).
⊃	Cessioni a viaggiatori extracomunitari Art. 38-quater, co. 1.
⊃	Cessioni beni in transito "doganale" nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale Art. 7-bis.
⊃	Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA (cessioni a soggetto UE mediante introduzione in un deposito IVA e cessioni di beni di cui alla Tabella a-bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE). Art. 50-bis, co. 4, lett. c) e d).
⊃	Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizio aventi ad oggetto beni ivi custoditi. Art. 50-bis, co. 4, lett. e) ed h).
⊃	Trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro deposito. Art. 50-bis, co. 4, lett. i).
⊃	Cessioni di beni e relative prestazioni accessorie per finalità umanitarie ad Amministrazioni dello Stato o ad ONG, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all'estero, per scopi umanitari. Art. 14, co. 4 L. 49/1987 D.M. 10 marzo 1988, n. 379.
⊃	La restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle esportazioni di beni usati (coincidente con il prezzo di acquisto), Art. 37, co. 1, DL 41/95.

➤ Prestazioni di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale del D.M. 340/99. Art. 74-ter, DPR 633/72.
➤ Tutte le cessioni e le prestazioni di servizi extraterritoriali, che dal 1° gennaio 2013 concorrono al volume di affari IVA. Artt. 7-bis, 7-ter, 7- quater, 7-quinquies (ai sensi dell'art. 21, co. 6-bis del DPR. n. 633/72).
➤ Esportazioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa Art. 8, co.1, lett. a).
➤ Esportazioni gratuite di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati in modo indelebile, di beni oggetto dell'attività Art. 2, co. 3, lett. a).
➤ Esportazioni gratuite di beni estranei all'oggetto dell'attività di costo unitario non superiori a 50 euro Art. 2.
➤ Esportazioni gratuite di beni estranei all'oggetto dell'attività di costo unitario superiore a 50 euro con IVA indetraibile in fase di acquisto Art. 2.
➤ Esportazioni oggetto di garanzia contrattuale (operazioni fuori campo) Art. 2.
➤ Esportazione definitiva di beni senza effetto traslativo della proprietà (es. beni in conto lavorazione, riparazione, conto visione), per esposizioni fieristiche (esportazioni valide ai soli fini doganali, scortate da pro-forma o lista valorizzata).
➤ Esportazioni temporanee di beni inviati all'estero per subire determinati trattamenti al termine dei quali i beni rientrano in Italia.
➤ Esportazioni temporanee di beni inviati all'estero per la tentata vendita con utilizzo di carnet ATA e successivamente venduti all'estero (la cessione è fuori campo IVA art. 7-bis).

La lettera d'intenti deve:

- ⇒ essere inviata telematicamente dall'esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline) o a mezzo di un intermediario telematico;
- ⇒ essere fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:
 - o verificare la validazione dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.

agenzia entrate  [Home](#) | [Mappa del sito](#) | [bSS](#) | [English](#) [Area Riservata](#)
[Registrati](#) [Accedi](#)

Cerca: [Vai](#)  [Contatta l'Agenzia](#)

L'Agenzia | **Il tuo profilo fiscale** | **Cosa devi fare** | **Strumenti** | **Documentazione** | **Servizi online**

Ti trovi in: [Home](#) > [Servizi online](#) > [Servizi fiscali](#) > [Servizi senza registrazione](#) > [Verifica ricevuta dichiarazione di intento](#)

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 0000001)

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):

Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):

Anno dichiarazione:

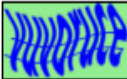
Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

☐ Dogane

☐ Codice Fiscale

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:

[Verifica](#)

[Statistiche del sito](#) | [Link utili](#) | [Redazione](#) | [Accessibilità](#) | [Privacy - Note legali](#) | [Trasparenza - valutazione e merito](#) | [Bandi di gara](#) | [Concorsi](#)
 Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA: 06363391001

- o Una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, emettere fattura senza IVA, a sensi dell'art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel copro della fattura la dicitura "operazione senza IVA come da Vs lettera d'intenti n. del...".

Entrambi gli operatori: cedente e cessionario/esportatore abituale, dovranno annotare nell'apposito registro delle lettere d'intenti emesse e ricevute, gli estremi della lettera di cui si tratta.

Validità della lettera d'intenti

La lettera d'intenti può essere emessa:

- **Relativamente ad una specifica operazione;**
- **Relativamente ad un determinato importo, raggiunto il quale il cedente torna ad emettere fatture con IVA;**
- **Relativamente ad un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l'anno solare.**



Attenzione

Si ponga attenzione all'ultimo punto, poiché esso è oggetto della Ris. 120/E.

Il nuovo modello e le precisazioni della Ris. 120/E



Cosa è cambiato rispetto alla precedente versione.

L'unica variazione consiste nella scomparsa, nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un determinato periodo dell'anno (dal... al...).

Nelle motivazioni a corredo del provvedimento di modifica al modello si legge:

→ *Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.*

La decorrenza dell'utilizzo – il nuovo modello entrerà in uso dall'1.3.2017.

Quindi, gli operatori che si troveranno fino al 28.02.2017 ad avere esigenza di inviare ai propri fornitori/dogana, una lettera d'intenti dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello. Dall'1.3.2017 dovranno utilizzare il nuovo modello.

La Risoluzione 120/E tuttavia chiarisce alcuni aspetti che riportiamo nella tabella che segue.

SITUAZIONE	QUALE MODULO USARE?
Presentazione della lettera per operazioni dal 1.1.2017 al 28.02.2017.	Vecchio modello
Presentazione della lettera per operazioni dal 1.3.2017 al 31.03.2017.	Nuovo modello
Presentazione della lettera per operazioni dall'1.1.2017 al 31.12.2017 (effettuate su vecchio modello).	• Il vecchio modello sarà valido solo per le operazioni intrattenute fino al 28.02.2017; • Sarà necessario presentare il nuovo modello per le operazioni dal 1.3.2017 al 31.12.2017;

Riferimenti normativi e di prassi		• Attenzione: in difetto della presentazione del nuovo modello le operazioni saranno assoggettate ad iva.
	Lettere d'intento presentate relativamente a: → specifico ammontare di operazioni; → una sola operazione.	• Vecchio modello per operazioni ante 28.02.2017; • Nuovo modello per operazioni dal 1.3.2017; • in caso di utilizzo del vecchio modello per comunicare uno specifico ammontare di operazione che alla data del 1.3.2017 non si è ancora esaurito → non è necessario presentare una nuova lettera d'intenti su nuovo modello.
	• Provvedimento 2 dicembre 2015; • art. 1, co.1, lett. a), del DL 746/1983; • Ris. 120/E del 22.12.2016.	

- Riproduzione riservata -